



Rep. n. 3502/2014

Prot. 63652

Tit. III/14

**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DEI CONSULENTI  
DEL LAVORO IN CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO  
DI STUDI UNIVERSITARI**

**Attuazione della Convenzione quadro tra Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il  
Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro**

tra

**P'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di Verona**

e

**il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Verona**

visto

- la **Legge 11 gennaio 1979, n. 12** recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- l'art. 3, comma 2, lett. e) della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 secondo cui possono essere ammesse all'esame di Stato le persone che "abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale";
- il **D.M. 20 giugno 2011** "Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro" di modifica del D.M. 2 dicembre 1997 recante "Modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro";
- il **Regolamento** per l'attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2011
- l'art. 9, comma 6 del **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27** secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";



- l'art. 6, comma 4, del **D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012** recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti";

#### **considerato**

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale

- che la Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata il 24 luglio 2013, ai sensi del D.M. 20 giugno 2011, ha fissato le condizioni minime per la realizzazione dei percorsi formativi finalizzati a consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi

- che i percorsi formativi del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici e del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza attivati presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro

- che la Convenzione Quadro ha disciplinato le modalità per lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio (laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico), ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro

- che la Convenzione Quadro prevede che gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro e le Università diano attuazione a quanto in essa disposto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, indicandone il contenuto minimo (art. 6 Convenzione Quadro)

#### **stipulano**

il seguente ACCORDO

#### **Art. 1 - Finalità dell'Accordo**

1. Il presente Accordo definisce, in attuazione della Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro siglata il 24 luglio 2013 (di seguito per brevità indicata anche come "Convenzione Quadro")



le condizioni e le modalità operative relative allo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui all'art. 9, comma 6, D. L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito per brevità indicato anche come "Tirocinio professionale") in concomitanza con la frequenza dell'ultimo anno dei Corsi di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici e del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (di seguito per brevità indicati anche come "Corsi di Studio").

#### **Art. 2 – Requisiti formativi**

1. Il Dipartimento garantisce che i Corsi di studio di cui all'art. 1 soddisfano i requisiti di cui all'art. 2 della Convenzione Quadro ed, in particolare, prevedono nei percorsi formativi almeno 18 CFU nell'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

Area 12 – Scienze giuridiche  
IUS/01- Diritto privato  
IUS/04 – Diritto commerciale  
IUS/07 - Diritto del lavoro  
IUS/10 - Diritto Amministrativo  
IUS/12 - Diritto tributario  
IUS/14 - Diritto dell'unione Europea

E almeno 12 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:

Area 13 – Scienze economiche e statistiche  
SECS P/01 – Economia Politica  
SECS P/07 – Economia aziendale  
SECS P/08 - Economia e gestione delle imprese  
SECS P/10 - Organizzazione aziendale

#### **Art. 3. - Condizioni per lo svolgimento del Tirocinio professionale durante la frequenza dei Corsi di Laurea**

1. Possono chiedere di essere ammessi al periodo di Tirocinio professionale gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici che abbiano superato gli esami del 1° e 2° e gli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza che abbiano superato gli esami dei primi quattro anni.

#### **Art. 4 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al Tirocinio professionale**

1. Al fine di garantire agli studenti universitari un percorso che agevoli l'ingresso nel mondo del lavoro integrando la frequenza alle lezioni con una proficua esperienza professionale, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 6 della Convenzione Quadro, il Dipartimento e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro individuano il numero massimo di studenti da ammettere al Tirocinio **in 10**.

2. A tal fine entro **30 gg.** dall'inizio di ciascun semestre accademico il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei consulenti del lavoro trasmette al Dipartimento l'elenco delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali dei consulenti del lavoro a ricevere i Tirocinanti, facendosi carico di selezionarle in modo opportuno e coerente con gli scopi del presente Accordo.



#### **Art. 5. Domanda di ammissione al Tirocinio professionale**

1. Gli studenti interessati che soddisfano i requisiti di cui al precedente art. 3 presentano l'istanza di ammissione al periodo di Tirocinio secondo le modalità che verranno successivamente definite in accordo tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e l'Ordine dei Consulenti del lavoro – Consiglio provinciale di Verona.
2. Le istanze sono presentate entro 30 gg. dall'inizio di ciascun semestre accademico.
3. L'accoglimento delle istanze avverrà tenendo conto delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali raccolte semestralmente dal Consiglio provinciale ai sensi del precedente art. 4.
4. Gli aspiranti tirocinanti potranno essere sottoposti ad un colloquio selettivo da parte dei referenti organizzativi di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 6 – Modalità di svolgimento del Tirocinio professionale**

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di Tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi svolgeranno un periodo di pratica professionale della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro regolarmente iscritto all'Albo.
2. La pratica professionale dovrà avvenire in modi e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio oltrechè la verifica sull'effettivo svolgimento del medesimo resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che vi provvederà secondo il regolamento già in vigore o che vorrà successivamente adottare.
4. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (quali ad es. Erasmus, Erasmus+) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università determina la sospensione del tirocinio per il periodo di tempo corrispondente.

#### **Art. 7 – Referenti organizzativi**

1. Il Dipartimento ed il Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno quale referente organizzativo per l'attuazione del presente Accordo rispettivamente Laura Calafà, nata a Ostellato (FE) l'1/01/1968, c.f. CLFLRA68A41G184V, Professore Associato del Dipartimento di Scienze Giuridiche, e Lorenzo Mario Sartori, nato a Cavaion Veronese (VR) il 18/05/1961, c.f. SRLNZ61E18C370F, iscritto al n. 553 dell'Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di Verona dal 3/04/1989.
2. I referenti organizzativi si rendono disponibili a fornire le informazioni necessarie agli studenti che ne facciano richiesta e agli studi professionali intenzionati ad attivare il tirocinio.
3. I referenti organizzativi vigilano altresì sul corretto espletamento del Tirocinio, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 6, comma 2.

#### **Art. 8 – Collaborazione didattica e progettazione dell'attività da svolgere**

1. Il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro si impegna ad informare gli studenti tirocinanti sulle iniziative formative dell'Ordine attivate ogni anno durante i semestri di tirocinio, cui i tirocinanti hanno libero accesso.



2. Il Dipartimento e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione europea.
3. Il Dipartimento si impegna a riportare negli obiettivi formativi specifici dei Corsi di laurea le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro ed a strutturare l'offerta formativa in modo coerente con le finalità del presente Accordo.
4. Le Parti del presente Accordo si impegnano a collaborare alla progettazione di iniziative formative, didattiche e seminariali finalizzate all'elevazione del livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro

#### **Art. 8 – Clausola di Decadenza**

1. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere la tempestiva iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione Quadro e al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
2. Con successivo accordo il Dipartimento di Scienze Giuridiche e l'Ordine dei Consulenti del lavoro – Consiglio provinciale di Verona disciplinano le modalità di comunicazione dell'avvenuto conseguimento della laurea da parte degli studenti tirocinanti.

#### **Art.9 – Fase transitoria**

1. Gli studenti immatricolati fino all'a.a.2014/2015 compreso, nei percorsi formativi del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici e tutti gli studenti immatricolati nei percorsi formativi del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza devono presentare, in allegato alla propria candidatura, un'autocertificazione degli esami sostenuti, che garantiscano l'assolvimento dei requisiti formativi richiesti dalla Convenzione Quadro.
2. A decorrere dall'a.a.2015/2016 i percorsi formativi, attivati presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro.

#### **Art. 10 – Norme finali**

1. Per l'a.a.2014/2015 il Dipartimento di Scienze Giuridiche, d'intesa con l'Ordine dei Consulenti del lavoro, si impegna ad individuare mediante delibera del Consiglio, i termini previsti per la trasmissione al Dipartimento dell'elenco delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali dei consulenti del lavoro a ricevere i Tirocinanti, facendosi carico di selezionarle in modo opportuno e coerente con gli scopi del presente Accordo.
2. Sempre con delibera del Consiglio di Dipartimento, d'intesa con l'Ordine dei Consulenti del lavoro, viene stabilito il termine per la presentazione delle istanze da parte degli studenti interessati al tirocinio professionale per l'a.a.2014/2015.



**Art. 11 – Trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati personali a carico dei contraenti che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle parti coinvolte e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

**Art. 12 – Foro competente e registrazione**

Le parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione e esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione il Foro di Venezia.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa - parte seconda, annessa al DPR 26/04/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Verona, 9 ottobre 2014



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
VERONA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
GIURIDICHE  
LA DIRETTRICE

ORDINE CONSULENTI DEL  
LAVORO DI VERONA  
IL PRESIDENTE